

COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Deliberazione ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 02 / CC

del 05/01/2022

Affissa all'Albo Pretorio dal 12/01/2022 al 27/01/2022 con il n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
F.to Dott.ssa Daniela Servello

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI
DELL'ART. 243-BIS DEL D.LGS 267/2000.

L'anno 2022 il giorno 5 del mese di GENNAIO dalle ore 11.30 presso la Sala Consiliare "Don Russo" convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica di 1^a convocazione, in sessione STRAORDINARIA.

All'appello nominale risultano presenti:

| Cognome e Nome | P | A |
|--------------------------|---|------|
| 1. CENNAMO Ermanno | X | |
| 2. AIETA Giuseppe | | X |
| 3. AITA Angelo | | X |
| 4. CESAREO Tommaso | X | |
| 5. ESPOSITO Giovanna | X | |
| 6. FALBO Barbara | X | |
| 7. FORESTIERO Cristina | | X G. |
| 8. IOZZI Maurizio | X | |
| 8. LANZA Francesco | X | |
| 9. LOSARDO Laura | X | |
| 10. LUCIANI Gabriella | | X G. |
| 11. MARTILOTTA Carmen | | X G. |
| 12. MATTA Lorena | X | |
| 13. ROSSI Giovanni | X | |
| 14. SAULO Benedetta | | X G. |
| 15. SPACCAROTELLA Carmen | X | |
| 16. VACCARO Massimiliano | | X |

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 – CONSIGLIERI in CARICA n. 17

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Assume la presidenza il Sig. Giovanni Rossi

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott. Dario POLICICCHIO

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Oggetto: Approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del D.lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che in data 10/09/2021 con deliberazione n. 27 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- che la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243-ter, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e del D.M. Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013 è stata trasmessa, nei termini di legge, al Ministero dell'Interno-Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- La Sezione Regionale di Controllo con delibera numero 49 del 2017 ha richiesto diversi chiarimenti al Comune di Cetraro in ordine agli accertamenti istruttori inerenti il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015;
- L'ente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla sezione di controllo con nota prot. n. 40607/2017;
- La stessa Corte Territoriale con delibera n. 93/2017 ha prescritto all'ente di adottare ogni misura correttiva idonea a superare le criticità rilevate nella gestione finanziaria;
- L'ente ha trasmesso in data 21/12/2017 le proprie controdeduzioni e le misure correttive idonee a superare le criticità evidenziate;
- Con delibera della sezione regionale di controllo della corte dei conti numero 151/2020, a seguito delle informazioni ricevute riguardo alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017, ha accertato che il Comune di Cetraro ha solo parzialmente superato le criticità evidenziate nella richiamata delibera della stessa sezione numero 93/2017 e, segnatamente:
 - a) Il mancato tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per lavori di somma urgenza, secondo quanto disposto dall'articolo 191, comma 3, del TUEL;
 - b) Il mancato accantonamento per fondo rischi per contenzioso al 1 gennaio 2015, con conseguente violazione dei principi contabili applicati (par. 5.2 – All. 4/2), con invito all'ente di effettuare una ricognizione delle sentenze con precisazione degli accantonamenti effettuati;
 - c) La scarsa riscossione dei residui attivi delle entrate proprie, con invito a precisare le iniziative intraprese per il miglioramento della capacità di realizzazione e incasso dei tributi locali;
 - d) La mancata corretta valutazione del contenzioso con impossibilità di individuare esattamente gli accantonamenti al fondo rischi da operare in sede di approvazione del rendiconto di gestione;

- In ordine rilievi sopra evidenziati, la sezione regionale di controllo ha invitato il Comune di Cetraro a operare una serie di misure e interventi correttivi, e in particolare:
 - a) Ad effettuare una rettifica del riaccertamento straordinario dei residui al fine di includere l'indennità di fine mandato e il fondo rischi per contenzioso;
 - b) A produrre una relazione dettagliata relazione in relazione alla riscossione in conto residui e al miglioramento della stessa nel periodo 2018 - 2019 in relazione alle attività programmate con la delibera di giunta comunale numero 78 del 26/5/2017;
 - c) A chiarire le modalità di determinazione degli accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità e a ricalcolare il risultato di amministrazione a partire dal rendiconto del 2015, rideterminando l'extra deficit e dei consuntivi 2015, 2016 e 2017 a seguito di quanto sancito dalla sentenza della corte costituzionale n. 4/2020;
 - d) Ad effettuare il recupero delle quote di disavanzo di amministrazione non applicate a partire dall'esercizio 2016, continuando a recuperare il disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015, fino alla 30ª rata;
 - e) Ad effettuare gli opportuni accantonamenti all'esito della ricognizione delle spese derivanti da sentenze definitive ed esecutive in sede di approvazione del rendiconto di gestione;
- La stessa sezione di controllo, in sede istruttoria sui consuntivi dal 2015 al 2017, provvedeva inoltre a segnalare diverse criticità legate ai tempi di pagamento e alla situazione debitoria nei confronti della regione Calabria per servizio idrico e conferimento rifiuti;

Rilevato che

- il Comune di Cetraro in sede di controdeduzioni e adozione delle relative misure correttive, adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 30.11.2020, ha provveduto a chiarire le diverse criticità evidenziate;
- Che in tale sede il Comune ha precisato che il maggiore disavanzo derivante dal calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo ordinario, in luogo di quello semplificato, sarebbe stato ripianato ai sensi dell'articolo 39-quater del DL n.162 del 2019, a partire dall'esercizio finanziario 2021, per 15 annualità;

Dato atto che da un primo esame istruttorio e della debitoria e dei debiti di funzionamento dell'ente sono emerse diverse posizioni che possono influire negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio;

Rilevato, altresì, che si rende anche necessaria una completa revisione dei residui attivi e passivi tale da ricondurre a maggiore veridicità e attendibilità l'intera struttura di bilancio, conseguente anche agli effetti negativi prodotti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha ridotto notevolmente il volume delle riscossioni degli anni 2020 e 2021;

Preso atto che il revisore dei conti in sede di espressione del parere sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020 ha espresso diverse riserve in ordine alla copertura e al finanziamento di posizioni fuori bilancio attinenti le fatture e le cessioni di credito relative alle utenze elettriche;

Considerato, inoltre, dalla relazione del revisore dei conti della questione che vi sono posizioni debitorie fuori bilancio per oltre 1.800.000 euro non immediatamente ripianabili con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento finanziario e contabile e dal testo unico degli enti locali (articolo 193, comma 3);

Considerato che si è reso necessario procedere ad una più puntuale e analitica disamina del contenzioso pendente e delle passività potenziali al fine di determinare con maggiore precisione la massa passiva da ripianare, e ad una più attenta e puntuale revisione dei residui attivi e passivi conservati in bilancio;

Dato atto che occorre anche rideterminare l'evoluzione del rientro dei risultati di amministrazione a partire dal riaccertamento straordinario dei residui, tenendo in considerazione le iniziative e le misure correttive richieste dalla sezione regionale di controllo;

Atteso che tale attività ha consentito di rideterminare con maggiore attendibilità sia il fondo crediti di dubbia esigibilità che il fondo rischi contenzioso al fine di tener conto di accantonamenti che presentino un rischio di soccombenza ovvero dalla mancata riscossione o inesigibilità delle poste attive iscritte in bilancio;

Ritenuto che occorre tener conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 39-ter del DL n. 162 del 2019;

Preso atto che con l'articolo 52 del DL 73 del 2021 è stato previsto uno specifico fondo di sostegno per gli enti rimasti incisi dalla citata sentenza numero 80 del 2021 della consulta;

Tenuto in considerazione che il Comune di Cetraro ha beneficiato del fondo istituito ai sensi del citato articolo 52 che consentirà di ripianare i disavanzi di amministrazione, conseguenti alla iscrizione del FAL nel rendiconto di gestione del 2019, per tutto il triennio 2021 -2023;

Atteso che si rende necessario provvedere ad adottare le necessarie misure di riequilibrio della gestione finanziaria per far fronte alle passività potenziali e ai debiti fuori bilancio, per come segnalati anche dal revisore dei conti;

Rilevato che:

- secondo le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e la valutazione della sua congruenza, approvate dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR *"La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari"*;
- tali squilibri, in genere, conseguono, secondo la Sezione delle Autonomie, *"ad una situazione di illiquidità – in molti casi generata da una sovrastima dell'attivo con crediti di dubbia esazione e/o sforniti di idoneo titolo, nonché da un non accurato riaccertamento ordinario dei residui – che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni con il ricorso ai mezzi ordinari"*;

- sempre secondo la Corte dei Conti *“La procedura, che si colloca nell’ambito di un sistema articolato, nel quale sono previsti diversi strumenti per far fronte alle situazioni di squilibrio delle gestioni, favorisce l’emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario”*;

Considerato che:

- il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell’orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell’art. 243-bis, comma 6, TUEL;
- lo squilibrio strutturale e la massa passiva devono essere ripianabili, ragionevolmente, nell’orizzonte temporale determinato ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 6, del Tuel;
- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto indefettibile l’impossibilità di ripristinare gli equilibri di bilancio prospettici attraverso gli ordinari strumenti di risanamento previsti dagli articoli 193 e 194 del Tuel;
- Secondo la Sezione delle Autonomie (Delibera n. 5/2018) *“lo squilibrio si individua, sostanzialmente, nell’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è “strutturale” quando il deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.)”*;

Preso atto che:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 10/09/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 05/08/2021 è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020;
- Nonostante gli sforzi e i provvedimenti *medio-tempore* adottati dall’Amministrazione Comunale in carica, volti a stabilizzare gli equilibri di bilancio correnti, l’ente non è nelle condizioni di fronteggiare, in un arco temporale triennale, lo squilibrio finanziario né a ripristinare gli stessi equilibri di bilancio per garantire, nei tempi ordinari, il pagamento dei debiti fuori bilancio in corso di rilevazione e rilevati dall’organo di revisione contabile;
- l’Ente patisce una carenza di liquidità che impone una dilatazione dei tempi di pagamento, ancorché nell’ultimo triennio non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
- le situazioni precedentemente descritte, ove non si intervenga tempestivamente, espongono l’Ente al rischio di dissesto finanziario;

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Preso atto, altresì, che il piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

Tenuto conto che ha richiesto l'accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del TUEL, l'ente è tenuto a adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di risanamento della parte corrente di bilancio:

- *a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;*
- *entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli*

stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

- entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;
- ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;
- blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

Visto l'articolo 243-ter del D.Lvo n. 267/2000 il quale dispone che:

- Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
- Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
- I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- *è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*
- *è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- *è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;*
- *è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*
- *è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- *può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;*

Considerato che il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- **le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;**
- **la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;**

- l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Dato atto che:

- entro dieci giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della deliberazione di ricorso al piano di riequilibrio fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 243-bis del Tuel;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta delibera, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;

Preso atto che, sulla base che sulla scorta dell'esame delle condizioni di squilibrio riportate nel piano di riequilibrio finanziario allegato alla presente deliberazione è emersa la seguente situazione:

- a) la scarsa capacità di riscossione;
- b) la difficoltà nella riscossione delle entrate in conto residui;
- c) l'emersione di un importante deficit a seguito della revisione straordinaria dei residui, effettuata ai sensi del comma 8 lett. e) dell'articolo 243-bis del TUEL;
- d) La presenza di un rilevante contenzioso pendente e di diversi debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del TUEL;

Dato atto che:

- all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è necessario prevedere anche un ulteriore accantonamento prudenziale, legato alle sopravvenienze passive finanziarie del piano di riequilibrio;
- l'esposizione finanziaria complessiva cui l'ente deve far fronte, risente in modo determinante, ai fini del percorso di risanamento di posizioni debitorie rilevate e potenziali;

Rilevato inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;

Considerato inoltre che in tale ottica, anche nella redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano;

Rilevato

Considerato dunque che si propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2021-2030, di € 4.816.746,83 che prevede, nel piano, il riassorbimento dell'esposizione debitoria già dal primo triennio attraverso:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie;
- la manovra di revisione della spesa corrente;
- il ricorso al fondo di rotazione quale misura di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dalla revisione straordinaria dei residui, effettuata in occasione della predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e al finanziamento dei debiti fuori bilancio rilevati e riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del TUEL;
- la previsione in misura contenuta e solo aggiuntiva del ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile;

Considerato inoltre che, per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, è stata attivata, nella parte corrente del bilancio, una manovra strutturale che si propone di incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, dettagliando ampiamente la stessa manovra nel piano di riequilibrio e nella relazione allegata;

Preso atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 243-bis, c. 8 lettera e), il dirigente del settore finanziario e contabile, in collaborazione con i competenti dirigenti di settore, con propria determinazione n. 335 del 13/12/2021 ha effettuato l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, con la contestuale iscrizione dei residui attivi di dubbia esigibilità nel conto del patrimonio;

Considerato che il fondo di rotazione sarà restituito per un importo pari alle rate, tale fondo sarà utilizzato quale copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 43 del DL n. 133/2014, mentre le risorse liquide saranno utilizzate in termini di cassa esclusivamente per consentire al Comune di provvedere al pagamento delle somme già impegnate relative a beni, servizi, forniture e servizi in economia non derivanti da debiti fuori bilancio, nei termini contrattuali e di legge, evitando, così, un ulteriore aggravio del contenzioso e della conseguente esposizione debitoria;

Ciò posto la richiesta di fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del TUEL, ancorché determini ulteriori vincoli ed appesantimenti gestionali permette di finanziare la massa passiva rilevata (costituita dal solo disavanzo di amministrazione) con un graduale recupero delle anticipazioni utilizzate (sia di cassa che dei fondi a specifica destinazione);

Atteso che il recupero del maggior disavanzo di amministrazione risultante prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021, a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi operata ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, secondo quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR rubricata "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)" non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo;

Rilevato da quanto emerge nelle citate linee guida il maggior disavanzo dovrà essere recuperato nei primi anni della procedura di riequilibrio attraverso l'utilizzo del fondo di rotazione e le successive azioni strutturali sia sull'entrata che sulla spesa utili al rimborso dello stesso fondo di rotazione;

che il percorso di risanamento, come già rappresentato in precedenza, si è basato sul ricorso al predetto fondo rotativo che consentirà di generare la liquidità necessarie a superare, definitivamente, il disavanzo di cassa generato, come visto nella parte istruttoria, dalla presenza di un disavanzo di amministrazione latente mai esplicitato nei documenti di rendicontazione dell'ente;

In considerazione di tali premesse si ritiene che il percorso di riequilibrio finanziario pluriennale, da articolare nel periodo massimo di 10 anni ai sensi dell'articolo 243-bis del T.u.e.l., sia da impostare dettagliatamente sia con riferimento alla definitiva determinazione della massa passiva sia in relazione alla congruità dei mezzi di risanamento;

Considerato che saranno prese, anche in ordine alle partecipazioni comunali, tutte le iniziative ritenute utili anche in relazione al quadro normativo di riferimento e alla sua evoluzione;

Ritenuto di dover attivare, per il tramite del servizio di controllo interno e di gestione, un costante monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

Considerato che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che *"Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario"*;

Rilevato che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

| Rapporto passività/impegni di cui al titolo I | Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale |
|--|---|
| Fino al 20 per cento | 4 anni |
| Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento | 10 anni |
| Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti | 15 anni |
| Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni | 20 anni |

Rilevato che La massa passiva calcolata a seguito della presente analisi, fatti salvi i successivi accertamenti in sede di predisposizione definitiva del piano di riequilibrio, determina la seguente durata massima del piano di riequilibrio:

| DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO | |
|---|---------------------|
| Massa passiva stimata al momento del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario | 4.816.746,83 |
| Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2020 | 7.535.414,59 |
| Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I | 63,92% |
| Durata massima del piano di riequilibrio finanziario | 15 |

Che l'ente opta per una durata inferiore, pari a dieci anni, dal 2021 al 2030;

Considerato che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei

conti per la Calabria e al Ministero dell'Interno-Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale
- Il vigente regolamento di contabilità comunale

Uditi i seguenti interventi:

Relaziona il Sindaco che illustra i contenuti di massima della proposta di deliberazione, spiegando che alla base della necessità di adottare la procedura di riequilibrio pluriennale ci sono i numerosi debiti pregressi, relativi alle precedenti gestioni, che non trovano copertura all'interno del sistema di bilancio. Evidenzia l'importante disavanzo derivante dai rendiconti degli esercizi precedenti, l'importo elevato delle anticipazioni di liquidità richieste nel corso degli anni (2013,2018,2020), con un importo di oltre 4.000.000,00 di euro ancora da restituire, e il mancato pagamento di una buona parte delle fatture dell'energia elettrica, che hanno determinato le odierne difficoltà di gestione e la necessità di approvare il piano di riequilibrio pluriennale. Ricorda gli sforzi profusi per diminuire al massimo la pressione tributaria sui cittadini amministrati ed evidenzia come si sarebbe aspettato un confronto costruttivo con le forze di minoranza, per l'individuazione di un percorso condiviso capace di risanare definitivamente il bilancio e garantire gestioni future più tranquille. Ricorda come la maggioranza non abbia mai puntato il dito verso nessuno ma sia assunta la responsabilità di riequilibrare il bilancio dell'Ente, senza nascondere la polvere sotto il tappeto. Rileva l'importanza del rispetto delle procedure stabilite dalla legge ed evidenzia i continui richiami da parte dell'organo di revisione rispetto alla necessità, non più rinviabile, di mettere i conti in ordine. Procede alla lettura di una nota che chiede di allegare agli atti (Allegato A).

Il Consigliere Matta, a nome del gruppo di maggioranza, sottolinea la gravità dell'assenza dei consiglieri di minoranza (quelli non giustificati), in particolare di coloro che sono stati attivamente impegnati nelle precedenti gestioni, che hanno compiuto una scelta insensata, una fuga dalle proprie responsabilità. Ricorda le molteplici aperture, le disponibilità al dialogo e le riunioni fatte, che sono risultate vane. Le soluzioni alternative devono, a suo avviso, essere proposte in consiglio comunale e non sui social. Procede poi alla lettura della seguente nota:

"Oggi siamo chiamati con i conti alla mano, a portare avanti un'operazione di risanamento e di bonifica. Come voce d'espressione di un gruppo consiliare che sale ora su questi banchi mi sento di sfidare chiunque in primis ad attribuirci la causa del debito e sfido chiunque a mettere in dubbio la forte responsabilità che

stiamo avendo nonostante tutto. Perché sì, bisogna assumersi la responsabilità di non continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto.

Il sistema dell'approvazione del bilancio è cambiato da tempo da molto tempo, Lo sapete tutti. Esistono vincoli e normative che inducono al rispetto della trasparenza e dei principi sul quale si fonda una buona amministrazione. Siamo chiamati a compiere delle scelte. Scelte sicuramente diverse da altri orientamenti politici ma qui non si tratta solo di politica, qui si tratta di analizzare i dati ed essere responsabili dinanzi l'evidenza di fatto.

Vero è che solitamente ci si lascia cullare da quella che è la soluzione dell'indebitamento dei comuni, una strategia che non è un fatto necessariamente negativo, può essere utile a realizzare investimenti in opere pubbliche Ma c'è sempre un ma, la legge impone che deve essere tenuto sotto controllo in modo da non pesare troppo sui bilanci degli enti locali In modo tale da ritornare sempre al pareggio del bilancio. E questo necessita azioni e se nel corso degli anni queste azioni vengono a mancare ci si ritrova con in mano un problema quello che oggi noi siamo chiamati ad affrontare. Poiché probabilmente è sfuggito di mano questo metodo e bisogna cambiarlo.

Ad oggi il pareggio di bilancio ha assunto un'importanza COSTITUZIONALE. La legge ci dice che "È necessario che le amministrazioni equilibrino la possibilità di accedere a mutui e prestiti con la capacità di spalmare la restituzione del debito nelle annualità di bilancio, in modo che il debito stesso non vada a pesare sulle casse comunali, con conseguenze negative sull'erogazione dei servizi per la cittadinanza." Ed in risposta a questo il revisore dei conti scriveva di gravi anomalie sul bilancio e sulla gestione relativa agli anni 2016 e 2018.

Il non pagare le fatture puntualmente, il non accantonare risorse necessarie a sopperire la difficoltà, il non prevedere la massa debitoria, il non mettere in campo azioni anche impopolari ma necessarie ha condotto a questo. Anche i cittadini devono fare la loro parte, le nostre entrate sono fatte dai tributi, dobbiamo convincerci che se vogliamo pagare meno dobbiamo pagare tutti, non deve prevalere la logica dei furbi perché i nodi verranno sempre al pettine.

Smettiamo di vivere nel paese dei balocchi.

Il sistema legislativo e la scelta gestionale adottata ha provocato questo disastro.

Si è chiesto in questi banchi di riportare la politica dei partiti ed il non dilettantismo ebbene Alzo l'asticella oggi chiedo di riportare la politica di servizio l'unica utile a questa città".

Interviene l'assessore Cesareo che lamenta l'assenza delle forze di minoranza, dicendosi sorpreso e amareggiato, poichè più volte in consiglio comunale si è fatto spesso riferimento al primato della politica ma poi, a tali dichiarazioni, non sono seguiti comportamenti conseguenti, assunzioni di responsabilità, decisioni, ricerca di sintesi tra posizioni differenti. La politica, a suo avviso, non può essere utilizzata per un proprio tornaconto, solo sui temi che interessano per un mero calcolo politico (sanità, ordine pubblico, ecc.), ma si deve praticare anche per altri aspetti, molto importanti in questa fase storica. Ritiene non giustificabile l'assenza alla discussione odierna di una parte politica, che utilizza invece altri strumenti per veicolare messaggi non corretti. Il consiglio comunale è la sede naturale dove le diverse visioni si confrontano, si scontrano, per trovare le giuste soluzioni. Ricorda il coinvolgimento delle forze di minoranza sul piano di riequilibrio, per individuare possibili strade alternative da seguire; evidenza come alla presenza anche dei tecnici, interni ed esterni, sia emersa l'impossibilità di seguire strade alternative a quella del piano di riequilibrio. A suo avviso manca la presa di responsabilità da parte di due ex sindaci che, comunque, hanno determinato con la loro gestione la situazione attuale. È facile oggi, a suo dire, fare demagogia e decidere di non fare politica nel luogo in cui si decidono le sorti della città.

Il Consigliere Iozzi chiede ai tecnici presenti in sala se ci fossero delle soluzioni alternative al ricorso al piano di riequilibrio pluriennale.

Interviene il dottor Infantino che precisa come siano state valutate preventivamente le possibili strade per evitare il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, ma che non siano state rilevate altre possibilità di intervento, come peraltro evidenziato nelle relazioni del responsabile dell'area finanziaria e dell'organo di revisione. Passa poi ad analizzare dal punto di vista tecnico lo stato del bilancio dell'Ente e le misure poste in essere con il piano. Ritiene indispensabile rivedere le modalità di riscossione delle entrate comunali, poichè il sistema attualmente in essere ha evidenziato importanti limiti.

Il Consigliere Iozzi lamenta l'assenza in consiglio dei rappresentanti delle forze di minoranza e, nel pubblico, dei referenti dei partiti politici di riferimento (evidenzia come i rappresentanti locali del partito socialista italiano abbiano abbandonato la seduta). Ritiene che la minoranza consigliere cerchi di sfuggire alle proprie responsabilità ed evidenzia come nel corso degli anni si siano perse delle possibilità di intervento per ripianare i conti. Si dice esente da responsabilità rispetto alla situazione di crisi in cui versa l'ente e, ciononostante, si vede costretto ad assumere delle decisioni importanti al posto di altri che, pur avendo gestito l'Ente per molti anni, hanno deciso di fare altrimenti. Ricorda di essersi battuto per evitare l'aumento dell'addizionale all'irpef, indicando strade alternative da seguire per reperire le risorse necessarie, ma precisa che con la richiesta di usufruire del fondo di rotazione ci sarà l'obbligo dell'aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali. Richiama, infine, le dichiarazioni del presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio nelle quali viene evidenziata l'importanza del pagamento dei debiti contratti per non violare i principi costituzionalmente garantiti. Preannuncia il suo voto a favore.

Con voti favorevoli n. 10 dei 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, di cui all'allegato 1 e la relazione predisposta dal settore finanziario e contabile di cui all'allegato 2, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2021-2030;
2. di disporre che il settore economico - finanziario proceda al monitoraggio semestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e *report* periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre, alla Giunta comunale e all'Organo di revisione contabile dell'ente;
3. di inviare la deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati.
4. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
5. di rendere la presente deliberazione, con separata votazione, favorevole, dei n. 10 consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, vista l'urgenza di provvedere.

Non avrei mai immaginato che durante questo mio primo mandato da sindaco mi sarei trovato nella massima assise cittadina a relazione su quanto tra poco ci appresteremo ad approvare e discutere.

Il piano di riequilibrio del bilancio è un documento molto importante, risultato di un esame approfondito, che ha coinvolto assessori e dirigenti, forze politiche e consiglieri.

Ringrazio per questo chi ha lavorato oggi e ieri a questo documento importante per la vita economica e finanziaria dell'ente.

Con il piano di riequilibrio si conferma l'impegno assunto dalla Giunta di rendere il 2022 l'anno dell'avvio del risanamento finanziario della finanza comunale.

Un atto d'amore nei confronti della città che ora viene portato, con non poche difficoltà a compimento. Attenderemo poi i pareri che saranno necessari per l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario.

Un atto coraggioso che evita il dissesto finanziario dell'ente che avremmo potuto dichiarare il giorno successivo al nostro insediamento, quando ci siamo visti a dover rispondere ai quesiti rilevati dalla Corte dei Conti con delibera della stessa n 15 del settembre 2020. Delibera in cui si evidenziavano gravi criticità e irregolarità relative al riaccertamento straordinario dei residui, l'assenza del fondo rischi a titolo di accantonamento sul risultato d'amministrazione (in violazione al principio contabile), la mancata trasmissione della delibera di giunta numero 12 del 2015 relativa al piano di disavanzo straordinario, la sottostima del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, la mancata applicazione delle quote di disavanzo negli esercizi finanziari 2016-2017.

Per non parlare poi del ritardo nei pagamenti in violazione al decreto legislativo 231/2002 e la presenza di debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza ed i reiterati atti ingiuntivi da parte di Banca FarmaFactoring, che già nel marzo 2018 chiedeva il riconoscimento per tramite del Tribunale di Paola di 600 mila euro per il mancato pagamento delle fatture dell'energia elettrica.



A ciò si aggiunge 1.316.937,06 oltre interessi relativi alle seguenti fatture:

1. **Hera Comm. Rep. 52038 del 27.12.17;**
2. **Lake Rep 27451 del 02..0718;**
3. **Rina Srvices Rep. 17191 del 02.05.18;**
4. **Enel Energia Rep. 228721 del 25.09.18;**
5. **Enel Sole Rep. 58107 del 14.12.18;**
6. **Enel Sole Rep. 55652 del 14.12.17;**
7. **Hera Comm. Rep. 38748 del 28.09.18;**
8. **Hera Comm. Rp. 3658 del 02.04.19;**
9. **Optima Rep. 3857 dedl 27.05.19;**
10. **Rina Services Rep. 28458 del 23.09.19:**

Rilievi pesanti, quelli della Corte, sulla violazione del principio contabile che deve far riflettere l'intero consiglio comunale e portare tutti ad assumerci responsabilità per garantire alla nostra città un futuro, si di sacrifici, ma soprattutto di sicurezza contabile e finanziaria.

Non stiamo qui a puntare il dito contro la precedente gestione finanziaria ed economica, certo è che nel quinquennio precedente, a mio avviso, si poteva seguire con maggiore attenzione l'evoluzione finanziaria mettendo in atto quei correttivi importanti che avrebbero agevolato il processo di risanamento che oggi ci apprestiamo a portare a compimento.

Si poteva incidere maggiormente sull'evasione tributaria, così come si poteva incidere maggiormente sulla riscossione, come tra l'altro evidenziato dalla stessa Corte, si poteva anticipare quanto fatto da questa maggioranza sulla Tari che va a coprire in parte la quota del debito maturato tra le annualità 2015-2018 pari a 1.820.358 di cui 1.791.717,94 di sorte capitale e 28.640,06 di interessi legali ed i debiti accertati alla data del 31.12.2019 pari a 255.465,18 di cui 78.749,70 quale debito fuori bilancio e 176.715,48 quali debiti potenziali accantonando una quota di 25 mila euro.



Questa maggioranza, considerata la massa debitoria ha ritenuto doveroso accantonare una maggiore somma pari a 60 mila euro negli anni 2021 e 2022 in coerenza con l'andamento del contenzioso.

Non a caso abbiamo subito invitato gli uffici preposti (come suggerito dal Revisore) ad una ricognizione della massa debitoria totale per capire i passi da compiere ed evitare di assumere decisioni drastiche che avrebbero inciso sulle tasche dei contribuenti con notevoli aumenti in una situazione già difficile dovuta alla pandemia.

Abbiamo detto no all'aumento del trasporto scolastico e della mensa, proposto dal dirigente del settore, perché prima di ciò è nostro dovere mettere in campo soluzioni proficue ed è per questo che anticipo a tutti voi che stiamo lavorando per partecipare al prossimo bando in scadenza sul PNNR relativo alla realizzazione di mense, aule ed interventi sui nostri edifici scolastici.

Negli ultimi anni i bilanci di previsione dell'ente, dovuti alla pandemia, ai continui rinvii e ai minori trasferimenti statali vedevano le spese correnti in continuo aumento, senza poi trovare copertura finanziaria.

Basti pensare che nel novembre 2015, con delibera di giunta n.97 si è dovuto fare ricorso ad un piano di ammortamento (anticipazione di liquidità) pari a 1.571.353,84 che finiremo di restituire nel 2045 per sanare i debiti pregressi.

Anticipazione di liquidità che sussegue a quella richiesta nel maggio 2013 per l'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati fino al 2012 e quella del 7 luglio 2020 di 1.512.871,07 euro per la copertura delle fatture (crediti commerciali) relativi agli anni 2016- 2017 che ammontano a 1.240.058,26

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' with a long horizontal stroke extending to the left.

Anticipazioni chiaramente consentite dalle norme in materia.

Dunque, che la situazione finanziaria richiedeva uno sforzo da parte del governo cittadino era ed è sotto gli occhi di tutti.

Una continua corsa per evitare il dissesto dell'ente e provare, quanto meno, a sopperire al gap finanziario.

Per citare dati certificati dall'ufficio ragioneria, ad oggi il debito residuo delle anticipazioni di liquidità ammonta a 4.095.473,00 euro con una rata annuale di 156.614,00 euro e il debito residuo con la Cassa depositi e prestiti ammonta a 7.004.172,00 mila euro con una rata annuale di 898.078,00 euro, a questi si aggiungono i debiti fuori bilancio di oltre 1.690.000,00 euro relativi al mancato pagamento delle fatture ed agli atti di ingiunzione da parte dei creditori, per la maggiore quelli relativi all'energia elettrica

La decisione di procedere quindi al Piano di riequilibrio finanziario è maturata, in questi mesi, per accedere a risorse importanti, che consentiranno il pagamento dei debiti accumulati nel bilancio comunale e creando le premesse per il riconoscimento e lo smaltimento di debiti fuori bilancio, per ricostituire la giacenza di tesoreria e ripristinare i fondi a destinazione vincolata.

Qualcuno si chiederà cosa abbiamo fatto ?

Ebbene, abbiamo provato per tramite dell'ufficio contenzioso e ragioneria a recuperare, nel bilancio, quelle risorse necessarie per garantire tempestività nei pagamenti, abbiamo lavorato con l'ufficio tributi, polizia locale e la ditta che si occupa della rete idrica a verificare quei contatori che non erano censiti ed abbiamo, da questi, recuperato oltre 50 nuovi allacci idrici regolarmente denunciati all'ufficio tributi. Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Polizia Locale una mappatura sui passi carrabili e ci siamo accertati delle relative entrate. Abbiamo dato mandato all'ufficio urbanistica di procedere speditamente sul CONDONO EDILIZIO e di snellire le pratiche accantonate negli anni recuperando così 35



mila euro a garanzia soprattutto degli impegni assunti sulla parte di nostra competenza relativa al finanziamento Borghi. Abbiamo lavorato su un nuovo PIANO BOSCO, che farà introitare risorse necessarie per le finanze comunali. Abbiamo dato mandato alla Polizia Locale, su proposta anche della consigliera Gabriella Luciani, di procedere ad un controllo sulla S.s. 18 attraverso la sperimentazione dello scout speed che partirà nei prossimi mesi. Abbiamo verificato i contatori elettrici intestati all'ente e disattivati quelli non più utilizzati non pagando così più la quota fissa e chiesto alle associazioni, società ed enti del terzo settore di volturare gli allacci idrici ed elettrici finora a carico dell'ente come già evidenziato e richiesto dalla Corte dei Conti.

Una esposizione questa suscettibile di integrazione sul piano delle informazioni da fornire a richiesta ai consiglieri comunali.

Non si tratta di procedere con i paraocchi, perché mi rendo perfettamente conto della portata decisiva che la scelta di oggi comporta per il futuro della nostra città.

È il momento della RESPONSABILITÀ, che richiede il massimo dello sforzo comune per rimettere nei giusti binari le casse finanziarie del Comune.

Non si tratta di assumere atteggiamenti di chiusura, perché sono profondamente convinto che tutte le intelligenze disponibili devono incontrarsi per trovare la soluzione più efficace per coniugare gli interessi della collettività con il sistema normativo vigente, che richiede il massimo della trasparenza, il massimo della chiarezza, il massimo della condivisione.

Qualcuno potrebbe dirmi che si sarebbe potuto fare di più, ritengo che si può fare sempre meglio se in tutti prevale la consapevolezza che il risanamento dei conti è condizione indispensabile per imprimere una svolta di cui in tempi medi e lunghi beneficerà l'intera comunità.

La politica del rinvio ha esaurito la sua funzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' with a long, sweeping tail that curves upwards and then downwards.

Oggi è il tempo delle decisioni che devono essere compiute con speditezza, se vogliamo evitare il peggio.

Non è pertanto più il caso di procedere con il gioco delle parti.

Le responsabilità della massa debitoria durano nel tempo e riguardano responsabilità diffuse.

Oggi è il tempo di guardare avanti, di chiudere la partita della continua emergenza, di affidarci alla bussola della certezza dei conti per programmare un piano strategico di sviluppo della città lungimirante e fondato.

Sono certo che nei banchi dell'opposizione ci sono competenze, qualità politiche e senso di responsabilità per superare insieme questo momento difficile e per rimettere la macchina dello sviluppo economico nei binari del progresso e della crescita sorretta da bilancio equilibrati.

Mi piace chiudere questo mio intervento con un sentito appello a tutti i consiglieri comunali di approvare la proposta di deliberazione con la profonda convinzione che se tutti lavoriamo insieme, insieme faremo gli interessi della collettività.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final downward stroke, positioned in the lower right area of the page.

Atto n. 02 /CC

del 05/01/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Dario Policicchio



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Rossi

Il sottoscritto Segretario

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art.139;

Si esprime parere *favorevole in ordine*, alla *regolarità tecnica e contabile*.

(art.49, 1° comma/ D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DELL' AREA IV^
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Gabriella Scavella

Cetraro li 02.09.2021

Il sottoscritto Segretario

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art.140;

VISTI gli atti d'Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio, per
15 giorni consecutivi dal 12/01/2022 al 27/01/2022

(art. 124, 1° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

DIVENTERÀ ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione
(art.134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Dario Policicchio